

Dott GIUSEPPE TARQUINI

NOTAIO

ROMA - Via Appia Nuova 470

Tel. 78.92.53 - 78.63.84 - 78.10.278

Repertorio n° 238203

Raccolta n° 13756

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

Repubblica Italiana

L'anno duemilauno, il giorno venti del mese di
marzo in Roma, nel mio studio, alla Via Appia Nuova n°470.

Addì 20 marzo 2001

Alle ore diciassette

Registrato il 2-4-2001

al n. sotto

AM PUBBLICITÀ

Avanti a me Dr. GIUSEPPE TARQUINI, Notaro in Roma, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa
rinuncia fatta dal comparente, con il mio consenso,

E' presente il Signor:

- ZOIS FULVIO, nato a Bergamo (BG) il 1° luglio 1922, resi-
dente a Roma, Via Giovanni Bessarione n. 25

Codice fiscale ZSO FLV 22L01 A794Y.

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e po-
teri alla firma sono io Notaro certo, agendo nella sua qua-
lità di Presidente dell'ASSOCIAZIONE FILATELICA ITALIANA "Al-
berto Diena" con sede in Roma, Piazza Cavour n. 3, Codice
Fiscale 97002600589;

mi richiede di depositare nei miei atti notarili lo Statuto
dell'ASSOCIAZIONE FILATELICA ITALIANA "Alberto Diena", ade-
guato con le nuove normative introdotte dal D.L. n. 460 del
4.12.1997 sul "Riordino della disciplina tributaria degli
Enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di



utilità sociale".

Io Notaro, aderendo alla richiesta fattami, ricevo in deposito il detto Statuto che si compone di numero 19 (diciannove) articoli, che qui si allega sotto la lettera "A" (Allegato "A"), perchè ne formi parte integrante e sostanziale e per sottoporlo alla formalità di registrazione.

Sono le ore *diciassette e trenta*

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di ben conoscerlo.

Di quanto sopra richiesto, ricevo il presente atto, che pubblico mediante lettura da me Notaro fatta al comparente, il quale, da me interpellato, lo ha riconosciuto conforme alla sua volontà.

Scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia in una pagina e quanto fin qui della seconda di un foglio e completato di mio pugno.

Notario *24.9.*

Quisind...



STATUTO

Articolo 1

L'Associazione Filatelica Italiana "A. Diena" (sigla. "A.F.I."), fondata il 29 giugno 1914 come "Società Filatelica Italiana" con sede in Roma, ha lo scopo di diffondere l'interesse per la filatelia e lo studio delle sue specializzazioni, nonché per altre forme di collezionismo mediante la costituzione di apposite Sezioni Autonome.

E' apolitica ed aconfessionale, non ha scopi commerciali nè fini di lucro ed ha durata illimitata.

L'A.F.I. è socio fondatore della Federazione fra le Società Filateliche Italiane.

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 2

A tal fine l'A.F.I.:

- promuove incontri fra collezionisti e con altri circoli ed organizzazioni aventi scopi analoghi;
- favorisce gli scambi fra i soci;
- incoraggia, aiuta e premia gli studi collezionistici;
- organizza conferenze e manifestazioni;
- costituisce ed incrementa una biblioteca specializzata;
- espleta per i soci un servizio novità, gratuito e limitato ai Paesi dell'area italiana;
- cura la pubblicazione di un notiziario di informazione;
- sostiene la diffusione della filatelia fra i giovani anche



attraverso una sezione ad essi riservata;

- istituisce una apposita sezione tra i propri soci interessati alla numismatica ed alla medaglistica, nonché per altre forme di collezionismo purchè deliberate da una maggioranza qualificata (2/3) (due terzi) del Consiglio Direttivo e successivamente ratificate dall'Assemblea generale dei soci;

- dispone di un Albo di monitori della filatelia, numismatica e collezionismo in genere.

L'Associazione può comunque intraprendere ogni altra attività atta a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali.

DEI SOCI

Articolo 3

I soci si distinguono in:

- a) onorari: eletti dall'Assemblea generale perchè meritevoli per aver contribuito allo sviluppo del collezionismo e/o per aver operato fattivamente in favore dell'Associazione;
- b) ordinari;
- c) sostenitori;
- d) juniores: i minori che fanno parte dell'apposita sezione.

Articolo 4

L'ammissione dei soci ordinari e le proposte di candidatura dei soci onorari sono di competenza del Consiglio Direttivo.

Le domande di ammissione a socio ordinario, controfirmate responsabilmente da due soci, dovranno essere esposte in apposita tabella per un periodo di un mese, in cui vi siano

Valeria



almeno due riunioni domenicali.

Ogni socio potrà, in tal periodo, formulare al Consiglio Direttivo eventuali obiezioni sulle domande presentate.

Tali obiezioni saranno prese in esame dal Consiglio Direttivo che non è peraltro tenuto a motivare le decisioni sull'ammissione o meno dei nuovi soci.

Articolo 5

La quota sociale annuale, sia per i soci ordinari che per quelli sostenitori nonché per gli juniores, è determinata dall'Assemblea generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Deve essere versata entro la data dell'Assemblea Ordinaria annuale.

L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

Sempre su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea generale dei soci delibera l'ammontare del contributo di iscrizione richiesto ai nuovi soci. Da tale contributo sono esonerati i figli dei soci defunti:

I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, ma godono degli stessi diritti dei soci ordinari.

Articolo 6

Tutti i soci hanno diritto di usufruire, nei giorni e nelle ore stabilite dal Consiglio Direttivo, dei locali sociali e di godere dei benefici di frequenza per i soli scopi per cui l'Associazione è fondata.

Articolo 7

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni volontarie, da comunicare per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale;
- per morosità nel pagamento della quota sociale per un anno;
- per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il socio dimissionario, moroso o radiato, non può pretendere alcun rimborso delle quote sociali od altre eventuali ripartizioni.

PATRIMONIO E UTILI

Articolo 8

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di iscrizione;
- dalle quote annuali dei soci;
- dai contributi di Enti pubblici e privati;
- da eventuali donazioni o lasciti;
- da casuali entrate derivanti da iniziative dell'Associazione.

Articolo 9

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili ed avanzi di gestione nonché fondi, capitale o riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, oppure siano effettuate a favore di Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione è obbligata ad impiegare gli utili e gli avan-

zi di gestione per la realizzazione delle attività costituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei probiviri.

I componenti di tali organi sono eletti ogni due anni, con votazione nominativa a scrutinio segreto, restano in carica fino alle nuove elezioni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri; i collegi dei Revisori dei conti e dei probiviri da 3 membri ciascuno.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11

Al Consiglio Direttivo spetta l'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione secondo le norme di legge e dello statuto. A tale scopo presenta all'Assemblea ordinaria una relazione sull'attività svolta, corredata dal conto consuntivo e dal bilancio di previsione.

Il Consiglio nomina nel suo ambito il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Bibliotecario.

La rappresentanza dell'A.F.I. di fronte ai terzi in giudizio



spetta al Presidente o, in caso di suo impedimento, al Vice-Presidente.

Il Consiglio viene convocato almeno tre volte l'anno dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno sei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti ed in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Il Segretario cura la conservazione dei verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee ordinarie e straordinarie, provvede alla pubblicazione degli atti sociali, alla tenuta del registro dei beni dell'Associazione, all'affissione delle richieste di ammissione ed a quant'altro gli venga delegato dal Consiglio.

Il Tesoriere sovrintende alla riscossione delle quote sociali ed ai pagamenti e ne cura le relative registrazioni; provvede alla compilazione del bilancio annuale e del conto patrimoniale ed alla conservazione degli atti stessi.

Il Bibliotecario cura la tenuta della biblioteca sociale, proponendo al Consiglio anche gli orari e le modalità di utilizzo da parte dei soci.

Incarichi particolari possono essere affidati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, anche ad altri soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 12

Il Collegio dei Revisori dei conti, che nomina nel suo seno un Presidente, ha l'obbligo di verificare la contabilità sociale, anche mediante controlli periodici.

Esamina il bilancio sociale ed il conto economico ed a mezzo del suo Presidente o di un suo delegato ne riferisce all'Assemblea annuale dei soci.

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 13

Il Collegio dei Probiviri, che nomina nel suo seno un Presidente, esamina le questioni riguardanti la condotta dei soci, sottoposte al suo giudizio tramite il Consiglio Direttivo.

Le conclusioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili e vengono comunicate, ai soci reclamanti ed a quelli interessati, tramite il Consiglio Direttivo che prenderà le deliberazioni conseguenziali.

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14

L'assemblea ordinaria dei soci viene convocata annualmente tra il 1 febbraio ed il 30 aprile.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio oppure quando almeno un terzo dei soci effettivi lo richieda per iscritto al Consiglio stesso.

L'Assemblea viene convocata mediante affissione del relativo avviso nella sede con almeno 15 giorni di anticipo. L'avviso

deve indicare luogo, data ed ora dell'Assemblea ed il suo ordine del giorno. I soci vengono inoltre informati della convocazione a mezzo posta; in caso di assemblea straordinaria la spedizione deve avvenire per raccomandata.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea i soli soci in regola con le quote sociali dell'esercizio in atto.

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è valida se raggiunge la maggioranza assoluta dei soci.

Trascorsa un'ora senza che tale maggioranza sia stata raggiunta, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed in questo caso è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

E' ammessa la delega scritta; ogni socio potrà rappresentarne soltanto un'altro.

Articolo 16

L'Assemblea ordinaria esamina la relazione del Consiglio Direttivo e delibera sul conto consuntivo e sul bilancio di previsione.

Le deliberazioni risultano dalla maggioranza assoluta dei soci intervenuti in Assemblea (in proprio e per delega); a parità di voti la proposta in discussione si intende respinta.

I verbali delle assemblee ordinarie e/o straordinarie sono

letti e approvati nella successiva Assemblea

Indice

Consiglio Direttivo



Articolo 17

All'inizio delle Assemblee vengono eletti volta per volta un Presidente ed un Segretario dell'Assemblea stessa.

Le elezioni per il rinnovo biennale delle cariche sociali (11 membri del Consiglio Direttivo, 3 Probiviri e 3 Revisori dei conti) sono effettuate a scrutinio segreto.

Le relative candidature devono essere depositate per iscritto, presso il Segretario, entro il 31 gennaio; possono candidarsi i soci iscritti da almeno tre anni.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 18

Regolamenti potranno essere predisposti dal Consiglio Direttivo, ove se ne presenti la necessità, per questioni di ordine interno relative al funzionamento dell'Associazione.

Le sezioni speciali potranno darsi propri regolamenti per il loro specifico funzionamento interno, fermi restando l'osservanza dello Statuto e degli obblighi derivanti dalla qualifica di socio. Tali regolamenti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 19

L'Associazione cessa di esistere per deliberazione di un'Assemblea straordinaria appositamente convocata; tale deliberazione dovrà essere presa con la maggioranza dei soci intervenuti in proprio e per delega.

Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Tubus

Amministratore



Copia conforme all'originale che si rilascia per

uso consentito dalla legge
9 aprile 2001

Amministratore

